

Ricorso proposto il 6 febbraio 2019 — Südwestdeutsche Salzwerke / EUIPO (Bad Reichenhaller Alpensaline)**(Causa T-69/19)**

(2019/C 112/57)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Südwestdeutsche Salzwerke AG (Heilbronn, Germania) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo Bad Reichenhaller Alpensaline — Domanda di registrazione n. 17 126 517*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 dicembre 2018 nel procedimento R 412/2018-1**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e accogliere la domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea n. 17 126 517 nei limiti in cui è stata respinta;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 7 febbraio 2019 — DK Company / EUIPO — Hunter Boot (DENIM HUNTER)**(Causa T-74/19)**

(2019/C 112/58)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* DK Company A/S (Ikast, Danimarca) (rappresentante: S. Hansen, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Hunter Boot Limited (Edinburgo, Regno Unito)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo DENIM HUNTER — Domanda di registrazione n. 14 649 891

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 novembre 2018 nel procedimento R 849/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- riformare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

- La commissione di ricorso ha errato nel ritenere che sussista un rischio di confusione tra i marchi.

Ricorso proposto l'8 febbraio 2019 — Comune di Milano/Parlamento e Consiglio

(Causa T-75/19)

(2019/C 112/59)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Comune di Milano (rappresentanti: F. Sciaudone, M. Condinanzi e A. Neri, avvocati)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il Regolamento (UE) n. 2018/1718 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali («EMA»);
- dichiarare l'inefficacia della decisione del Consiglio del 20.11.2017, ai sensi del punto 6 delle regole di procedura del 22.6.2017;
- condannare il Consiglio e il Parlamento europeo al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di democrazia rappresentativa (art. 10 TUE), sull'equilibrio istituzionale e la leale cooperazione (art. 13 TUE), nonché sulla violazione di forme sostanziali e del art. 14 TUE